



Comune di Alessandria della Rocca
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

(Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 05/04/2022)

Art. 1 - Principi generali	3
Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa.....	4
Art. 3 - Diritto all'attribuzione/utilizzo del buono pasto.....	4
Art. 4 - Esclusione dall'utilizzo-fruizione del buono pasto.....	4
Art. 5 - Valore ed utilizzo del buono pasto.....	5
Art. 6 - Modalità di erogazione buoni pasto elettronici	5
Art. 7- Furto o smarrimento della card.....	5
Art. 8- Regime fiscale dei buoni pasto.....	5
Art. 9- Entrata in vigore	5

Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di buoni pasto elettronici, mediante una rete di esercizi convenzionati con il fornitore dei citati buoni pasto.

Art. 3 - Diritto all'attribuzione/utilizzo del buono pasto

1. Ha diritto all'attribuzione/utilizzo di un buono pasto il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato contrattualizzato, con esclusione quindi del personale non contrattualizzato (es: tirocinanti, L.S.U., co.co.co., lavoro flessibile, ecc.).

2. Per il diritto all'attribuzione/utilizzo del buono pasto è necessario prestare l'attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non inferiore a trenta minuti e per un numero minimo di ore di attività lavorativa pari a sette ore giornaliere di servizio effettivo, delle quali almeno due prestate nelle ore pomeridiane;

3. Nei giorni del rientro pomeridiano stabilito dall'amministrazione.

4. Il buono pasto spetta anche:

- ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale (part-time), che operino alle condizioni e modalità dettate dal presente articolo;
- ai dipendenti di altra amministrazione dello stesso comparto che prestano servizio "in convenzione" o "in comando" presso questo Comune, che operino alle condizioni e modalità dettate dal presente articolo;
- ai dipendenti debitamente autorizzati a svolgere lavoro straordinario, anche nel periodo delle consultazioni elettorali, che operino alle condizioni e modalità dettate dal presente articolo.

La maturazione del diritto all'attribuzione/utilizzo del buono pasto è connessa alla prestazione lavorativa effettivamente resa autorizzata e documentata, come certificata dal sistema automatizzato di rilevazione delle presenze in dotazione al Comune.

Art. 4 - Esclusione dall'utilizzo-fruizione del buono pasto

1. Non si ha diritto ad utilizzare-fruire del buono pasto:

- nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, a qualsiasi titolo;
- nei giorni in cui non si maturano le condizioni previste come dettate all'art. 3;
- per la mancata maturazione delle condizioni previste come dettate all'art. 3 dovuta all'eventuale interruzione della giornata lavorativa, per sopravvenuta malattia o infortunio del dipendente (confermati dalla documentazione successivamente prodotta), altri motivi gravi/urgenti ritenuti giustificativi dal Dirigente/Responsabile competente (che, in tal caso, provvede a darne tempestiva comunicazione/justificazione scritta al Settore Personale).

2. Non hanno diritto ad utilizzare-fruire del buono pasto i dipendenti in missione, qualora il pasto sia ricompreso nel programma della missione.

Art. 1 - Principi generali

1. La materia è contrattualmente disciplinata:

- dagli artt. 45 e 46 del CCNL 14.09.2000 e art. 13 del CCNL 9.05.2006, per il personale delle categorie dei dipendenti degli enti locali e per l'area della dirigenza;
- dagli artt. 50 e 51 del CCNL 16.05.2001, per i Segretari Comunali;
- dall'art.26 del CCNL 21/05/2018.

i cui principi sono inderogabili ed a cui si rimanda.

L'Amministrazione, nell'ambito della propria facoltà di istituire e finanziare il servizio, può eventualmente integrare il dettato contrattuale con una norma regolamentare per meglio delimitare e/o specificare la disciplina interna che regola la gestione della materia.

2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa aziendale secondo quanto previsto dai CCNL di comparto vigenti per:

- il personale delle categorie del comparto Regioni e Autonomie Locali;
- il Segretario Comunale.

3. Il Comune di Alessandria della Rocca, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali e generali vigenti, assicura al proprio personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, il servizio sostitutivo di mensa, alle condizioni e con le modalità di seguito indicate.

4. Per espressa previsione contrattuale, in ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione. Il servizio mensa non può essere sostituito da indennità.

5. Non è previsto nessun rimborso per i pasti usufruiti al di fuori della modalità descritta nel presente regolamento.

6. Il servizio sostitutivo di mensa viene erogato attraverso l'attribuzione di "buoni pasto elettronici".

7. Si ha diritto all'utilizzo di un solo buono pasto per ogni giornata lavorativa, secondo quanto previsto al successivo art. 3.

8. L'utilizzo del buono pasto, è regolata dai seguenti principi:

- è necessario che il lavoratore sia in servizio;
- è necessario che il lavoratore presti l'attività lavorativa con le modalità previste al successivo art. 3; il pasto va consumato sempre al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di buoni pasto elettronici, mediante una rete di esercizi convenzionati con il fornitore dei citati buoni pasto.

Art. 3 - Diritto all'attribuzione/utilizzo del buono pasto

1. Ha diritto all'attribuzione/utilizzo di un buono pasto il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato contrattualizzato, con esclusione quindi del personale non contrattualizzato (es: tirocinanti, L.S.U., co.co.co., lavoro flessibile, ecc.).

2. Per il diritto all'attribuzione/utilizzo del buono pasto è necessario prestare l'attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non inferiore a trenta minuti e per un numero minimo di ore di attività lavorativa pari a sette ore giornaliere di servizio effettivo, delle quali almeno due prestate nelle ore pomeridiane;

3. Nei giorni del rientro pomeridiano stabilito dall'amministrazione.

4. Il buono pasto spetta anche:

- ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale (part-time), che operino alle condizioni e modalità dettate dal presente articolo;
- ai dipendenti di altra amministrazione dello stesso comparto che prestano servizio "in convenzione" o "in comando" presso questo Comune, che operino alle condizioni e modalità dettate dal presente articolo;
- ai dipendenti debitamente autorizzati a svolgere lavoro straordinario, anche nel periodo delle consultazioni elettorali, che operino alle condizioni e modalità dettate dal presente articolo.

La maturazione del diritto all'attribuzione/utilizzo del buono pasto è connessa alla prestazione lavorativa effettivamente resa autorizzata e documentata, come certificata dal sistema automatizzato di rilevazione delle presenze in dotazione al Comune.

Art. 4 - Esclusione dall'utilizzo-fruizione del buono pasto

1. Non si ha diritto ad utilizzare-fruire del buono pasto:

- nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, a qualsiasi titolo;
- nei giorni in cui non si maturano le condizioni previste come dettate all'art. 3;
- per la mancata maturazione delle condizioni previste come dettate all'art. 3 dovuta all'eventuale interruzione della giornata lavorativa, per sopravvenuta malattia o infortunio del dipendente (confermati dalla documentazione successivamente prodotta), altri motivi gravi/urgenti ritenuti giustificativi dal Dirigente/Responsabile competente (che, in tal caso, provvede a darne tempestiva comunicazione/giustificazione scritta al Settore Personale).

2. Non hanno diritto ad utilizzare-fruire del buono pasto i dipendenti in missione, qualora il pasto sia ricompreso nel programma della missione.

Art. 5 - Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto è di € 7,00.= (sette/00)
2. il valore nominale rappresenta il valore spendibile dal dipendente presso gli esercizi convenzionati.
3. il buono è cumulabile nel limite di n. 8 buoni come specificato alla lett. F) dell'art. 4 del Decreto Mise n. 122/2017.

Art. 6 - Modalità di erogazione buoni pasto elettronici

L'ente provvederà:

- a consegnare a ciascun dipendente una card nominativa;
- a ricaricare semestralmente il numero di buoni pasto elettronici corrispondenti ai rientri pomeridiani spettanti in base all'orario di servizio;
- a contabilizzare e ricaricare i buoni pasto spettanti prima della fine del semestre di riferimento.

Art. 7- Furto o smarrimento della card

Nel caso di furto o smarrimento della card il dipendente dovrà comunicare tempestivamente all'ufficio personale tale circostanza, onde permettere a quest'ultimo di comunicarlo al fornitore che provvederà al blocco della card.

Art. 8- Regime fiscale dei buoni pasto

I buoni pasto elettronici sono esenti da qualsiasi forma di tassazione fino a € 7,00.

Art. 9- Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione